

## CONFERENZA UNIFICATA

16 maggio 2024

Punto 7) all'o.d.g.:

### **Osservazioni allo schema di Decreto Legislativo in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, attuativo dell'art. 18, legge n. 111/2023**

#### **PARTE GENERALE**

1. Lo schema di decreto in esame disciplina la materia della riscossione, in particolare coattiva, delle entrate i cui carichi sono affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione. Si rappresentano di seguito le osservazioni principali, riepilogando in coda al presente documento le proposte di modifica al testo del provvedimento.


La principale attenzione sembra orientata alla riduzione del magazzino ruoli mediante misure amministrative, mentre non si evidenziano misure per il miglioramento dell'efficacia della riscossione nazionale la cui carenza è alla base della formazione dell'enorme mole di crediti inevasi.

La disattenzione del legislatore per la riscossione locale, anche alla luce delle disposizioni recate dalla legge di delega n. 111/2023, non è più accettabile, in quanto l'efficacia dei mezzi utilizzabili per la gestione della riscossione dipende in primo luogo dall'apparato normativo. Gli interventi che si attendono devono avere il necessario carattere di specificità e contribuire a ridurre l'enorme massa di risorse che compongono il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) che i Comuni sono obbligati ad accantonare, a riduzione delle proprie capacità di spesa.

Anci ritiene ormai matura la possibilità di introdurre importanti snellimenti delle modalità di riscossione, anche sulla base dell'avvenuta concentrazione nell'avviso di accertamento della funzione di atto esecutivo, tenendo conto delle diverse forme organizzative adottate dai Comuni, così da abbattere le quote non riscosse e rimuovere uno degli elementi fondamentali di debolezza finanziaria di un'ampia fascia di enti.

2. Lo schema in esame non interviene in merito alle entrate gestite in fase coattiva in proprio dagli Enti locali o affidate ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. 446/1997 (incluse le società concessionarie della riscossione iscritte all'albo di cui all'art. 53 del medesimo decreto).

La tendenza al declino della riscossione locale tramite ruolo sembra ormai largamente affermata. Tra le principali motivazioni di questa tendenza ha certamente rilievo l'assenza di attenzione da parte del riscossore nazionale alle peculiarità della riscossione locale e in



particolare alle tecniche di recupero dei crediti di piccola entità unitaria, che caratterizzano le entrate degli enti locali. Una statistica di qualche anno fa indicava nel 90% i carichi iscritti a ruolo dai Comuni di valore unitario non superiore ai 1000 euro.

La diffusa disaffezione dei Comuni – che tra gli enti territoriali sono quelli effettivamente dotati di entrate proprie gestite direttamente – all'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione dei crediti non riscossi ordinariamente (per via spontanea o attraverso l'accertamento fiscale o patrimoniale) non sempre si accompagna alla realizzazione di sistemi locali di riscossione adeguati ed efficienti, anche in relazione alla piccola dimensione demografica della maggioranza dei Comuni.

Per questi motivi, l'ANCI continua a considerare rilevante un ruolo più attivo ed appropriato dell'Agenzia delle entrate in materia di riscossione locale.

**3.** Appare pertanto **auspicabile una più ampia concertazione tecnica**, che potrebbe incidere su aspetti sostanziali del provvedimento, a beneficio della complessiva attuazione della Delega fiscale. I tempi che attualmente si prospettano non sembrano consentire questo più ampio orizzonte. Si riportano pertanto di seguito alcune osservazioni e richieste di modifica più strettamente attinenti alla materia della riscossione degli enti locali.

Si ravvisa anzitutto la necessità di ravvicinare i termini di notifica delle cartelle (l'attuale termine di 9 mesi sembra eccessivo anche rispetto alle finalità perseguite dalla delega) e di inserire nel programma annuale di attività concordato tra Mef e Agenzia un riferimento ad uno specifico obiettivo di gestione dei crediti degli enti locali.

In particolare, si propongono due modifiche all'attuale testo:

a) **all'articolo 1, alla fine del comma 1**, aggiungere il periodo:


“La pianificazione annuale prevede che le attività di riscossione debbano coinvolgere un numero di posizioni relative a crediti degli enti territoriali ed oggetto di gestione diretta da parte degli stessi enti coerente con il numero di posizioni relative a tali crediti che risulta preso in carico dall'Agenzia delle entrate-riscossione. Un estratto della pianificazione riguardante la riscossione incidente sulle entrate degli enti territoriali è sottoposto al parere della Conferenza unificata.”;

b) **all'articolo 2, comma 1, lett. b)**, accorciare il termine massimo di notifica delle cartelle di pagamento da 9 a 6 mesi sostituendo le parole “nono mese” con le parole “sesto mese”;

Si ritiene inoltre che **nel testo del provvedimento o in apposito paragrafo della relazione tecnica** sia esplicitato che **ulteriori interventi sulla disciplina della riscossione degli enti territoriali** in capo all'Agenzia delle entrate-Riscossione o ad altri soggetti abilitati o direttamente esercitata dagli enti impositori, **potranno essere successivamente disposti** con appositi decreti legislativi, ovvero nell'ambito dell'attuazione degli articoli 13 e 14 della legge di delega.

**4. L'art. 3**, anche in considerazione del consistente monte-crediti a tutt'oggi in capo all'Agenzia delle entrate-Riscossione di cui non si è completato l'iter di riscossione, prevede dal 1° gennaio 2025 il discarico automatico dei crediti affidati all'Agenzia e non riscossi entro la fine del quinquennio successivo all'affidamento. Accanto a questo è previsto un





discarico anticipato per i crediti affidatili in cui ha rilevato la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale oppure l'assenza di beni aggredibili.

Va osservato che le condizioni per il discarico anticipato di cui all'art. 3, co.2 sono a esclusiva discrezionalità dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e sembrano legittimare il discarico in presenza di un solo accesso negativo alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, senza la previsione di ulteriori tentativi e riscontri successivi. Questo dispositivo finisce per rafforzare la tendenza alla fuoriuscita di AdE-R dalla riscossione delle entrate comunali, con effetti di depauperamento netto dell'efficacia della riscossione locale almeno nel medio periodo.

Il discarico è differito, per effetto dell'art. 4, in caso di sospensione della riscossione, pendenza di procedure esecutive o concorsuali, accordi a norma del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, dilazioni di pagamento con rateazioni ancora in essere o inadempite, revocate o decadute.

L'art. 5 prevede che il credito discaricato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione possa essere inviato in riscossione coattiva in una delle modalità alternative consentite dall'ordinamento (gestione diretta dell'Ente, affidamento a concessionario privato o riaffidamento all'Agenzia), purché entro i termini prescrizionali.

Per quanto concerne il discarico automatico o anticipato e il successivo possibile reinvio a coattivo va rilevato che, secondo la prassi applicativa, più si ritarda la fase esecutiva di riscossione del credito più l'aspettativa di incasso si riduce. Appare pertanto opportuno che con provvedimenti ulteriori, già nella fase di presa in carico dei ruoli da parte dell'Agenzia, si dettino disposizioni per accelerare la tempistica e garantire l'effettività della riscossione coattiva dei crediti di minor entità, come sopra già osservato, così da minimizzare i rischi di infruttuosità della fase esecutiva.

**5. Agli stessi fini, si propone di introdurre la facoltà, per gli enti impositori territoriali** che lo ritengano, di richiedere la riconsegna anticipata dei crediti già affidati all'Agenzia e non ancora riscossi, per poter procedere autonomamente, anche prima del termine quinquennale di discarico automatico.

**All'art. 3 (o all'art. 5) si propone di aggiungere il seguente comma:**

*“3. In caso di mancata riscossione dei crediti di pertinenza degli enti locali e delle regioni presi in carico dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, oltre il ventiquattresimo mese successivo a quello della presa in carico, gli enti impositori, al fine di attivare i processi di riscossione di cui all'articolo 5, possono richiedere la riconsegna anticipata dei carichi affidati, ad eccezione di quelli per i quali siano in corso ulteriori procedure esecutive o di quelli ricadenti nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 4, mediante semplice richiesta firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente su modulo telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate-Riscossione. L'Agenzia fornisce all'ente richiedente di cui al periodo precedente l'elenco dei carichi dismessi, entro trenta giorni dalla richiesta. La richiesta di riconsegna anticipata dei crediti affidati può riguardare, in tutto o in parte, anche i crediti affidati all'Agenzia delle entrate-riscossione in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.”*

**6.** Appare inoltre necessario chiarire che l'eventuale riaffidamento della riscossione possa



coinvolgere i soggetti di cui all'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, **modificando la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5** come segue:

*“b) affidata dall'ente creditore a uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, già individuato sulla base delle procedure di affidamento previste dalla legge o appositamente selezionato, sulla base delle modalità previste per la gestione della riscossione delle entrate proprie;”*

Risulta inoltre **ultronea la previsione di cui alla lettera c) del comma 3** (“le somme riaffidate e non riscosse nel biennio sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore”), **di cui si richiede l'abolizione**, in quanto gli effetti contabili della mancata riscossione sui bilanci e sulle scritture patrimoniali dell'ente territoriali sono regolati da apposite discipline.

**7. L'art. 6** disciplina le attività di controllo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per quanto concerne la conformità alla pianificazione, e da parte dell'Ente creditore per la conformità alle procedure previste.


Si deve in primo luogo osservare che l'art. 6, elenca *ex novo* le cause che possono portare al diniego al discarico, limitandole al mancato “tentativo di notifica” ed alla mancata trasmissione dei flussi informativi agli enti creditori. Alla luce dell'abrogazione dell'art. 19, del d.lgs. 112/1999 (prevista all'art. 10) non sono più attive le altre cause finora previste dalla normativa. Di conseguenza, può determinarsi un effetto di forte deresponsabilizzazione di Ader alla quale **non sembra più contestabile la mancata notifica di misure cautelari od esecutive, pur in presenza di beni**, anche se segnalati dagli enti creditori, elemento che si ritiene dovrebbe essere considerato anche nel nuovo regime.

Si osserva poi che, sotto il profilo delle responsabilità addebitabili ad Ader emerge qualche incongruenza: **l'art. 6, comma 2, lett. b)** prevede per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024, l'imputabilità solo per dolo, attraverso il rinvio, al comma 529, legge 228/2012 (determinando quindi un condono pressoché tombale), mentre lo stesso articolo, al comma 10, lett. b), prevede l'addebito anche in caso di colpa grave (si segnala altresì un **difetto di scrittura dell'alinea del comma 10**).

Si osservare altresì che, in caso di mancata trasmissione dei flussi informativi su base mensile, la norma concede all'Agenzia delle entrate-Riscossione un termine non inferiore a 12 mesi (comma 5): tale termine appare eccessivamente lungo e tale da compromettere una puntuale rendicontazione. **Se ne propone la riduzione a tre mesi.**

**Al comma 4**, appare vessatoria o comunque di oscuro contenuto la prescrizione secondo la quale, in fase di contestazione di irregolarità, **“l'ente creditore può altresì chiedere la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione relativa alle quote da sottoporre al controllo, il cui esame è effettuato presso l'Agenzia delle entrate-riscossione”**. Quindi l'ente chiede “la trasmissione” degli atti, mentre l'Agenzia concede “l'esame” degli stessi da effettuarsi “presso l'Agenzia”, in piena inosservanza della digitalizzazione dei processi amministrativi e senza indicazione del luogo fisico sede dell'esame (l'ufficio provinciale, la direzione regionale, la sede centrale di Roma?). **Appare necessario chiarire il punto e risolverlo nel senso della facilitazione del controllo da parte dell'ente creditore.**





**8. L'art. 7** tratta dell'analisi del magazzino dei carichi pregressi e dei relativi tempi di discarico degli stessi, fissando come limite l'anno 2025, 2027 e 2031 in base all'anzianità del carico. Si deve considerare che tali limiti temporali, in particolare l'ultimo, che peraltro appaiono più contenuti rispetto alla normativa previgente relativa alla dichiarazione di inesigibilità dei crediti affidati, mettono in dubbio il reale conseguimento da parte degli Enti creditori dell'incasso dei carichi affidati.

Al **comma 1, la commissione incaricata dell'analisi del magazzino** ruoli, anche a fini di formulazione di proposte di accelerazione dei discarichi, è presieduta da un magistrato contabile e composta esclusivamente da rappresentanti delle due agenzie (AdE e AdE-R). **si ritiene che la composizione debba estendersi a rappresentanti degli altri enti** creditori, tra i quali **un rappresentante stabile dei Comuni** in quanto soggetto territoriale istituzionalmente e fattualmente più coinvolto nella materia.

**9. L'art. 10** reca l'abrogazione di disposizioni, tra cui gli articoli 19 e 20 del d.lgs. 112/1999, riguardanti tra l'altro i contenuti dell'attività di riscossione oggetto di controllo. L'abrogazione accentua la necessità di maggior chiarezza sui criteri e le conseguenze di controlli di cui al precedente punto 7.

**10. L'art. 12 stabilisce la possibilità di una dilazione più lunga per crediti di importo pari o inferiore a 120.000 euro**, con un numero di rate progressivamente incrementato nel prosieguo degli anni, che ora potrà raggiungere le 120 rate mensili. Tale previsione, pur nel rispetto formale della legge delega, potrebbe porre problemi di effettivo incasso della totalità delle rate concordate nelle situazioni critiche evidenziate in relazione ai discarichi ex art. 5.

Si propone di introdurre **una disposizione generale che preveda la riscossione dei carichi di minore entità unitaria** compresi nell'importo oggetto di rateazione **in un lasso di tempo inferiore (es: entro 36 mesi/48mesi), ferma restando l'entità complessiva costante di ciascuna rata.**

## **RIEPILOGO DELLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONE AL TESTO OGGETTO DI CONCERTAZIONE**

### **All'articolo 1**


**a) alla fine del comma 1**, aggiungere il periodo:

“La pianificazione annuale prevede che le attività di riscossione debbano coinvolgere un numero di posizioni relative a crediti degli enti territoriali coerente con il numero di posizioni relative a tali crediti che risulta preso in carico dall'Agenzia delle entrate-riscossione. Un estratto della pianificazione riguardante la riscossione incidente sulle entrate degli enti territoriali è sottoposto al parere della Conferenza unificata.”;

**b) aggiungere dopo il comma 1 il seguente comma:**

“1-bis. Con successivi provvedimenti di attuazione dell'articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, ovvero nell'ambito dei decreti di attuazione riguardanti la fiscalità degli enti territoriali, potranno essere emanate ulteriori disposizioni riguardanti la riscossione delle entrate di pertinenza degli enti territoriali”.





**All'articolo 2, comma 1, lett. b)**, accorciare il termine massimo di notifica delle cartelle di pagamento da 9 a 6 mesi sostituendo le parole “nono mese” con le parole “sesto mese”;

**All'articolo 3** si propone di aggiungere, in fine, il seguente comma in materia di restituzione anticipata delle posizioni affidate a AdE-R, a fronte di mancata riscossione:

“3. In caso di mancata riscossione dei crediti di pertinenza degli enti locali e delle regioni presi in carico dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, oltre il ventiquattresimo mese successivo a quello della presa in carico, gli enti impositori, al fine di attivare i processi di riscossione di cui all'articolo 5, possono richiedere la riconsegna anticipata dei carichi affidati, ad eccezione di quelli per i quali siano in corso ulteriori procedure esecutive o di quelli ricadenti nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 4, mediante semplice richiesta firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente su modulo telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate-Riscossione. L'Agenzia fornisce all'ente richiedente di cui al periodo precedente l'elenco dei carichi dismessi, entro trenta giorni dalla richiesta. La richiesta di riconsegna anticipata dei crediti affidati può riguardare, in tutto o in parte, anche i crediti affidati all'Agenzia delle entrate-riscossione in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.”

**All'articolo 5:**

**a) la lettera b) del comma 1 dovrebbe essere modificata come segue**, così da chiarire che l'eventuale riaffidamento della riscossione possa coinvolgere i soggetti di cui all'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997:

“b) affidata dall'ente creditore a uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, già individuato sulla base delle procedure di affidamento previste dalla legge o appositamente selezionato, sulla base delle modalità previste per la gestione della riscossione delle entrate proprie;”;

**b) al comma 3, si ritiene necessario abolire**, almeno con riferimento agli enti territoriali, la previsione **di cui alla lettera c)** (“c) le somme riaffidate e non riscosse nel biennio sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore”), in quanto **gli effetti contabili della mancata riscossione sui bilanci e sulle scritture patrimoniali dell'ente territoriali sono regolati da apposite discipline.**


**All'articolo 6:**

**a) al comma 1, si ritiene che nella verifica della “conformità dell'azione di recupero dei crediti affidati all'Agenzia delle entrate-riscossione a quanto previsto nella pianificazione annuale”, svolta dal Mef “anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate”, debbano essere adeguatamente coinvolti gli altri enti impositori e in particolare i Comuni attraverso l'ANCI.**

**Si propone l'inserimento in fine al comma 1 del seguente periodo:**

“La verifica di cui al periodo precedente, con riferimento alla conformità della riscossione dei crediti di spettanza degli enti territoriali, è svolta anche con il supporto di tre rappresentanti degli enti territoriali stessi designati dalla Conferenza





unificata;

- b) la riduzione dei controlli sull'attività dell'Agenza delle entrate-riscossione dovrebbe prevedere alcune delle fattispecie di cui all'abrogando art. 19 d.lgs 112/1999 (abrogazione disposta con l'art. 10). Si riportano di seguito **due delle fattispecie non più rinvenibili nella normativa**, tratte dall'art. 19 citato, che dovrebbero essere **riprese e inserite al comma 2 dell'art. 6**, con eventuali revisioni testuali:

(ex d.lgs. 112/1999, art. 19, co 2:)

“...  
d)

*il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;*

*d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall' ufficio ai sensi del comma 4;*

- c) si osserva che il **comma 2, lett. b)** prevede per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024, **l'imputabilità solo per dolo**, attraverso il rinvio, al comma 529, legge 228/2012.

Al **comma 10, lett. b)** dello stesso articolo sembra invece prevedersi per le medesime quote **l'addebito anche in caso di colpa grave**, per quanto l'espressione premessa alle lettere a) e b) (“...salvo che in presenza di dolo e con l'eccezione, altresì, dei casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni:”), meriti forse una revisione lessicale;

- d) **in materia di controlli sull'operato dell'Agenza entrate-riscossione**, risulta comunque dirimente il fatto che l'eventuale inadempienza, o mancata diligenza, nello svolgimento delle attività abbia comportato la prescrizione del diritto all'esazione del credito. A tale proposito, si segnala la necessità di **rivedere la procedura di richiesta di informazioni** da parte dell'ente impositore che risulta asimmetrica e a rischio di inefficacia.


#### **In particolare:**

- i. **il comma 4** dovrebbe essere modificato nel modo seguente (modifiche in grassetto):

“4. L'attività di controllo inizia con la notificazione da parte dell'ente creditore all'Agenzia delle entrate-riscossione della comunicazione di avvio del procedimento. Nell'occasione, l'ente creditore può altresì chiedere la trasmissione, ~~entro centoventi giorni~~ **novanta giorni**, della documentazione relativa alle quote da sottoporre al controllo, **che l'Agenzia delle entrate-riscossione provvede a rendere disponibili all'ente richiedente di norma in forma digitale. In caso di giustificata impossibilità, l'esame degli atti messi a disposizione è effettuato presso la sede dell'Agenzia territorialmente più prossima alla sede dell'ente impositore e, eccezionalmente, presso la sede della direzione regionale della regione di pertinenza dell'ente stesso.**”;

- ii. **il comma 5** dovrebbe essere **modificato con riferimento all'assegnazione di un termine all'Agenzia** delle entrate-riscossione in caso di mancata





trasmissione dei dati mensili di riscossione (pagamenti, stato delle procedure, ex art. 2, co. 10 del decreto, che regola i rapporti a decorrere dal 1° gennaio 2025).

Si ritiene troppo ampio il termine di 12 mesi per sopperire all'inadempimento e si propone di ridurlo a 3 mesi:

“In caso di mancato rispetto dell'articolo 2, comma 1, lettera d), l'ente assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a ~~dieci mesi~~ **a tre mesi** per la trasmissione dei flussi informativi omessi.”

**All'articolo 7**, si chiede che **la commissione incaricata dell'analisi del magazzino ruoli**, anche a fini di formulazione di proposte di accelerazione dei discarichi, sia composta anche da rappresentanti degli enti territoriali.

**Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:**

“Ai lavori della commissione di cui al periodo precedente partecipano tre rappresentanti degli enti territoriali designati dalla Conferenza unificata.”

**All'articolo 12**, in materia di rateizzazioni, la cui durata – già allungata nel corso degli anni – potrà ora raggiungere le 120 rate mensili, si propone una modifica alla disciplina delle rateazioni riguardanti i crediti degli enti territoriali, così da ravvicinarne i tempi di incasso nel caso di riferiscano a crediti di modesta entità.

**Dopo il comma 3** introdurre il seguente:

**“3-bis.** I piani di rateizzazione definiti a decorrere dal 1° gennaio 2025 che comprendono crediti di pertinenza degli enti territoriali di importo unitario non superiore ai mille euro sono articolati in modo tale da assicurare l'incasso di tali crediti nell'ambito delle prime trentasei rate mensili, assicurando comunque che la restituzione di tali crediti nell'ambito di ciascuna rata, in presenza di altri crediti di entità unitaria maggiore o riferiti ad altri enti impositori, non incida per oltre il 75 per cento sul valore complessivo di ciascuna rata. In applicazione di tale soglia lo schema di rateazione potrà comportare l'estinzione dei crediti di cui al primo periodo entro un termine massimo di quarantotto mensilità. Nel caso di piani di rateizzazione comprendenti esclusivamente crediti di pertinenza degli enti territoriali di importo unitario non superiore a mille euro, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, il termine massimo di rateizzazione è fissato in quarantotto rate mensili. A decorrere dal 1° gennaio 2025 all'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, il comma 1-bis è abrogato.”

**Con questa norma si intende assicurare un più spedito percorso di incasso dei crediti degli enti locali di minore entità** (fino a mille euro), che costituiscono la maggior parte dei crediti locali affidati all'Agenzia entrate-riscossione, evitando che l'allungamento delle scadenze di rateizzazione disperda in importi irrisori gli incassi degli enti coinvolti.

L'importo complessivo della rata determinata dall'Agenzia resta coerente con le regole ordinariamente previste (all'attualità e per effetto delle modifiche indotte dal decreto), mentre si modifica la composizione delle rate da riscuotere nei primi anni di rateizzazione permettendo l'estinzione anticipata dei mini-crediti degli enti territoriali.

Si prevede comunque che una quota della rata non inferiore al 25% resti devoluta a tutti gli altri crediti oggetto di dilazione di pagamento, anche nel primo periodo di rateizzazione.





In caso di piani di rateizzazione comprendenti esclusivamente crediti locali di importo minore, il termine massimo viene fissato in 48 rate mensili.

A fronte di questo intervento viene altresì abolita la norma che permetteva a ciascun ente territoriale di determinare in modo autonomo propri periodi di dilazione dei pagamenti, commisurati a soglie predeterminate di importi dovuti, anche per i crediti affidati all'agente della riscossione.

**Si riporta di seguito il comma 1-bis dell'art. 26 del d.lgs. 46/1999, di cui si prevede l'abolizione a fronte** della revisione della disciplina di incasso delle quote minime di pertinenza degli enti territoriali:

*1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 [norme generali sulla rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi, n.d.r.] si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, **salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione***

